

NUOVE DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL CORONAVIRUS

IN VIGORE DAL 09 MARZO 2020

In esecuzione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 e dell'Ordinanza del Presidente della Regione Puglia dell'8 marzo 2020

ASSOCIAZIONI E LUOGHI DI INCONTRO

I cittadini non devono riunirsi in luoghi d'incontro dove è difficile mantenere le giuste distanze creando così le condizioni per il contagio

SCUOLE CHIUSE FINO AL 15 MARZO

L'attività didattica per le scuole di ogni ordine e grado rimane sospesa fino al 15 marzo. Sospesi fino al 3 aprile i viaggi di istruzione e le gite scolastiche

CHIUSI CINEMA, TEATRI E MUSEI

Per tutto il territorio nazionale è disposta la sospensione di eventi cinematografici, teatrali, eventi e spettacoli di qualsiasi natura svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato

CHIUSI PUB, DISCOTECHE E BINGO

Sono sospese le attività di pub, scuole da ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati

BAR E RISTORANTI CON OBBLIGO DI DISTANZIARE I CLIENTI

I gestori di bar e attività di ristorazione devono garantire la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, pena la sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione

ATTIVITA' COMMERCIALI

E' fortemente raccomandato ai gestori degli esercizi commerciali di garantire un accesso regolato per evitare assembramenti di persone, nel rispetto delle distanze interpersonali di almeno un metro

CERIMONIE CIVILI, RELIGIOSE E FUNERALI

Secondo le indicazioni dei Vescovi della Diocesi di Puglia, non saranno celebrate, sino al 3 aprile, Messe feriali e festive. Non saranno celebrati funerali in chiesa e si benedirà la salma del defunto direttamente al cimitero. Sono sospese le processioni

AUTOSEGNALAZIONE

Tutti gli individui che hanno fatto ingresso in Puglia con decorrenza dalla data del 7/03/2020, provenienti dalla Lombardia e dalle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, per rientrare e soggiornare nel proprio domicilio, abitazione o residenza, hanno l'obbligo:

- di comunicare tale circostanza al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta o all'operatore di sanità pubblica del servizio di sanità pubblica territorialmente competente;
- di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni;
- di osservare il divieto di spostamenti e viaggi;
- di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza;
- in caso di comparsa di sintomi, di avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta o l'operatore di sanità pubblica territorialmente competente per ogni conseguente determinazione.

SI RACCOMANDA DI LIMITARE TUTTI GLI SPOSTAMENTI E DI **RESTARE IN CASA**

SANZIONI

Il mancato rispetto delle disposizioni del decreto è punito ai sensi dell'articolo650 del Codice penale, come previsto dal decreto legge del 23 febbraio scorso, ossia con l'arresto fino a 3 mesi e fino 206 euro di ammenda.

LEVERANO, 9 marzo 2020